



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DI PROMOZIONE SOCIALE
"ARABESQUE ASD APS"**

Art.1 – Denominazione e sede

1) È costituita un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale non riconosciuta denominata **"ARABESQUE ASD APS"** (**Associazione Sportiva dilettantistica di promozione sociale**) d'ora innanzi anche associazione per brevità, con sede legale in Bologna, via Pasubio n.78, rappresentata e amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e dal Regolamento interno che si rendesse necessario alla gestione delle attività associative.

2) È facoltà dell'Assemblea ordinaria degli associati dell'associazione (di seguito "Assemblea") di variare la sede sociale, così come di costituire sedi secondarie nel numero e nelle località che più riterrà opportuni al fine di migliorare il raggiungimento degli scopi sociali, nonché svolgere la propria attività in sedi operative previa delibera del Consiglio Direttivo. La denominazione sociale potrà essere integrata e/o modificata con altre espressioni previa delibera dell'Assemblea.

3) La modifica della sede legale, all'interno dello stesso comune, nonché la costituzione di nuove sedi, non comportano la modifica del presente Statuto. Il Presidente, o suo delegato, provvederà a comunicare tempestivamente detta eventuale variazione all'Amministrazione finanziaria, alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti che gestiscono albi e registri cui l'associazione risulta iscritta.

Art. 2 – Natura e durata

1) L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 36 del 28/02/2021, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 n.105, ed è a carattere apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro: durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2) L'associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura interna, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali; svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel rispetto delle normative in materia, non ha quale finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei soci ed opera in osservanza e nel rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e dei principi contenuti nella Carta Olimpica.

3) La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 3 – Finalità e scopo associativo

L'associazione senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 così come modificato al D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzati nello specifico alle seguenti lettere del Decreto:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

In particolare

1) L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.Lgs 36/2021 e del D.Lgs 117/2017 organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento, ancorché non esclusivo, alla Danza Classica e Contemporanea nonché alle altre attività connesse affini e propedeutiche, come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci. L'associazione potrà svolgere le proprie attività sul territorio nazionale ed anche all'estero. La sede operativa delle singole attività potrà non coincidere con la sede sociale e sarà decisa dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze, fra le strutture disponibili che posseggano i requisiti necessari.

2) L'associazione si prefigge di praticare e propagandare l'attività sportiva nelle discipline sopra indicate, in particolare, ha per finalità istitutive la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e la divulgazione delle suddette attività svolte attraverso la fattiva collaborazione degli associati anche mediante la partecipazione a manifestazioni di carattere sia agonistico sia amatoriale e con esclusione di qualsiasi finalità di lucro, comprese tutte le attività accessorie per il raggiungimento dei suoi scopi.

A tal fine a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà:

- a) realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive sopra indicate; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport nelle discipline sopra indicate;
 - b) fornire e garantire supporto tecnico e materiale didattico, culturale e ricreativo ai soci;
 - c) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive agonistiche e non nonché organizzare eventi sportivi destinati ai propri associati ed agli associati dell'ente e/o degli enti di riferimento a carattere nazionale, a cui l'associazione intenderà affiliarsi per perseguire i propri fini istituzionali;
 - d) indire corsi di formazione e corsi di aggiornamento interni all'associazione in favore dei propri soci e degli associati dell'ente e/o degli enti di riferimento a carattere nazionale a cui l'associazione intenderà affiliarsi per perseguire i propri fini istituzionali nelle discipline suddette;
 - e) favorire e garantire ai propri associati, che ne facciano richiesta, la frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento nelle discipline suddette organizzati da soggetti terzi, previa delibera del Consiglio Direttivo;
 - f) istituire periodici incontri di studio delle tecniche relative alle discipline di cui al comma 1 del presente articolo;
 - g) organizzare manifestazioni sportive, convegni, eventi, gare, campus, master class e centri estivi;
 - h) organizzare viaggi per trasferte, in Italia ed all'estero, utili ed in stretta connessione al raggiungimento dello scopo sociale, destinati ai propri associati e agli associati dell'ente e/o degli enti di riferimento a carattere nazionale a cui l'associazione intenderà affiliarsi per perseguire i propri fini istituzionali, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa amministrativa e fiscale.
 - i) realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e di pacchetti multimediali per scopi istituzionali;
- 3) Per il conseguimento degli scopi primari dell'associazione, di cui ai punti precedenti, e nel pieno rispetto di essi, l'associazione potrà inoltre svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art.6 D. Lgs. 117/2017 e dell'art.9 del D.Lgs 36/2021 e che siano individuate dal

Consiglio Direttivo quali, ad esempio:

- partecipare, aderire o collaborare con altri enti, scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;
- possedere, gestire, prendere o dare (ad altre associazione) in locazione e in uso impianti sportivi o porzione di essi;
- operare in convenzione con enti pubblici territoriali e non;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore o di servizio ai sovventori;
- compiere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale.
- svolgere nella propria sede, sussistendone i presupposti, attività culturali e ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro

4) L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 – Affiliazione

1) L'associazione potrà procedere alla propria affiliazione alla Federazione Sportiva di riferimento secondo le proprie finalità sportive, nonché agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2) Con l'affiliazione l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., della federazione di appartenenza, nonché agli statuti ed ai regolamenti dell'enteo degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione e/o della federazione e/o del CONI dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 – Soci

1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

2) Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. I soci hanno tutti i diritti e gli 6 obblighi conferiti loro dallo Statuto.

3) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea ordinaria.

4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5) La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6) I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dal

Consiglio Direttivo. Essi possono dimettersi comunicando la loro dimissione per iscritto all'Associazione in persona del Presidente pro-tempore.

7) Il socio che non provveda al pagamento della quota annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, perderà la qualifica di associato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, primo comma lett. b).

8) I soci si impegnano ad uniformarsi e ad ottemperare ad ogni deliberazione assunta dagli Organi dell'associazione, nonché ad accettarne le decisioni riguardanti l'attività dell'associazione.

Art. 6– Diritti dei Soci

1) Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. In caso di minore età dell'associato, l'esercizio del voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

2) Al socio è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 17.

3) La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell'associazione e, inoltre, a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione, come da apposito Regolamento eventualmente emanato dagli Organi competenti dell'associazione.

4) I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

5) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

6) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1) La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni da comunicare con le modalità previste dall'art. 5 co. 6;

b) per il mancato versamento della quota associativa annuale protrattasi per almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o regolamentari e di comportamenti contrari alla legge o comunque lesivi degli interessi e dell'immagine sociali.

2) Le esclusioni di cui alla lettera d) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Art. 8 – Esercizi sociali

1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Patrimonio

1) Il Patrimonio dell'associazione è formato da:

- Quote associative;
- Contributi degli Associati;
- Contributi di soggetti privati, di Società ed Enti;

- Contributi dello Stato, della Regione, del Comune, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, di Enti di Promozione Sportiva e di altri Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Liberalità erogate da terzi;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, quale complemento e supporto dell'attività istituzionale, come sopra indicate;
- Ogni altra entrata o contributo di qualunque genere e tipo.

2) Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

3) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - Rendiconto economico e finanziario

1) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2) Il rendiconto economico finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3) Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro 4 mesi dal termine dell'esercizio sociale e deve restare depositato presso la sede sociale nei 5 giorni precedenti l'Assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia, previa richiesta formale.

Art. 11 – Organi sociali

1) Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea generale degli associati – funzionamento

1) L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

2) L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati; è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione o con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte

e sotto firmate da almeno 10 (dieci) soci e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

5) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta da:

a) almeno 1/10 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

6) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

7) Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

8) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

9) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

10) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce modalità e ordine delle votazioni.

Art. 13 - Partecipazione all'assemblea

1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2) Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione di eventuali regolamenti sociali, per l'elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del successivo art. 15.

3) L'Assemblea ordinaria delibera ed è competente nelle seguenti materie:

a) sull'approvazione del conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente e comunque sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) sull'elezione ogni 4 (quattro) anni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

c) sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

d) su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione, e sulle modalità di liquidazione.

Art. 16 - Validità assembleare

1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2) Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – Candidature alle cariche sociali

1) Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

2) Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Statuto

b) non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione di appartenenza e/o dell'ente di promozione sportiva a cui risulta affiliata, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

c) non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.

3) Il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta, dall'assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto.

2) Viene eletto ogni quattro anni dell'Assemblea degli Associati. Elegge tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri così eletti restano in carica sino alla prossima assemblea degli associati.

3) I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Art. 19 – Poteri

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando sia richiesto da 1/3 dei membri del Consiglio; è convocato mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere a mezzo lettera, telefax, o comunicazione e-mail, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della riunione. In assenza delle predette formalità, il Consiglio è comunque validamente riunito se sono presenti tutti i suoi membri.

Il Consigliere che per almeno tre volte non si presenti alle riunioni regolarmente convocate, senza giustificato e comprovato motivo, può essere dichiarato dal Consiglio decaduto dalla carica.

2) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, salve in ogni caso le competenze riservate all'Assemblea Generale degli associati.

3) Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
- c. amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
- d. determina l'importo delle quote associative;
- e. conferisce e revoca procure;
- f. determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti a coloro i quali sono investiti di specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;
- g. decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati effettivi con proprio giudizio motivato;
- h. attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
- i. predispone eventuali regolamenti interni e conferisce incarichi per il funzionamento dell'associazione;
- j. decide su ogni altro argomento o disposizione necessaria e/o utile per il conseguimento dello scopo associativo, nonché prevista dal presente Statuto.
- k. redige annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

4) Per l'esecuzione delle norme statutarie il Consiglio Direttivo potrà provvedere all'emanazione e all'aggiornamento di appositi regolamenti attuativi. Le norme dei suddetti regolamenti dovranno corrispondere alle disposizioni e ai principi espressi nel presente Statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti i soci indistintamente.

Art. 20 – Deliberazioni

1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.

2) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti senza tenere conto degli astenuti.

Art. 21 - Decadenza degli organi associativi

1) Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i

mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2) Nel caso di dimissioni o cessazione della carica della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3) Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto in regime di prorogatio.

Art. 22 – Il Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. È il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 23 – Poteri

1) Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente, oltre a quanto ulteriormente previsto dal presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere, ed ha il potere di:

- firmare lettere, mandati di pagamento, assegni e tutti gli atti d'ufficio;
- dare esecuzione alle deliberazioni sociali;
- rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'amministrazione e all'osservanza dello Statuto.

Art. 24 – Il Vicepresidente

1) Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce in ogni sua funzione il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 25 - Il Segretario e il tesoriere

1) Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati e provvede a depositarne copia presso la sede sociale.

2) Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti

1) La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 27- Limitazioni e divieti

1) È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi medesime finalità, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Art. 28 – Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei rappresentanti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3) Il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà comunque essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 D.Lgs 117/2017, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

Art. 29 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva e/o dall'Ente di Promozione Sportiva di riferimento.

Art. 30 – Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, se applicabili, e alle norme stabilite dal C.O.N.I., del C.I.P. o dalle Federazioni Sportive e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea dei soci il. 20/06/24

Il Presidente



Il Segretario

